



Citta' di Recco
Citta' Metropolitana di Genova
Decorata di Medaglia d'oro al merito civile



**REGOLAMENTO del GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO
PROTEZIONE CIVILE
“GRUPPO GABBIANO”**

Approvato dall'Assemblea in data 7.07.2023

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 27.07.2023

ARTICOLO 1

Costituzione Gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo Protezione Civile

1. Con l'intento di perseguire le finalità di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 (denominato "Codice della Protezione Civile") e, in quanto compatibile, all'art. 21 del decreto legislativo n. 177/2017, in conformità al decreto legislativo n. 353/2000 (denominato "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"), alle leggi regionali n. 6 del 28/01/1997 e n. 9 del 17/02/2000, è costituito con delibera del Consiglio comunale n. 51 del 10/02/1981 nella sede legale del Comune di Recco il Gruppo Comunale Volontari Antincendio Boschivo Protezione Civile, che assume la denominazione: "Gruppo Gabbiano" (di seguito Gruppo Comunale).
2. Il Gruppo Comunale è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il Gruppo Comunale è iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione con decreto n. 4291 del 22/10/2013 al n. 56, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo Settore (nel seguito RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

ARTICOLO 2

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il legale rappresentante del Gruppo Comunale.
2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo comunale; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo Comunale al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

ARTICOLO 3

Obiettivi del Gruppo Comunale

1. Il Gruppo Comunale, quale ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Gruppo Comunale concorre al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 1/2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

ARTICOLO 4

Attività del Gruppo Comunale

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e atti conseguenti.
2. Il Gruppo Comunale nell'ambito del territorio del Comune di Recco e, se richiesto dalle

autorità competenti, anche al di fuori di questo si propone i seguenti obiettivi:

- a) cooperare con gli organi preposti e con altre Organizzazioni di Volontariato nelle attività di protezione civile, che sono, come dall'art. 2 del decreto legislativo n. 1/2018, "quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento";
 - b) promuovere manifestazioni volte alla diffusione delle finalità per le quali si è costituito ed opera il Gruppo Comunale;
 - c) concorrere all'individuazione e all'eventuale mitigazione dei rischi per partecipanti e popolazione in occasione di manifestazioni sportive su richiesta o autorizzazione del funzionario del Comune di Recco di cui all'art. 19;
 - d) operare in occasione di attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012;
 - e) partecipare ad attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - f) promuovere attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio.
3. In particolare, il Gruppo Comunale, all'interno delle attività di protezione civile, mediante l'attivazione di Unità Operative d'intervento specializzate, si propone di prevenire e spegnere gli incendi boschivi.
4. Il Gruppo Comunale opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del Comune di Recco, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
5. Il funzionario di cui all'art. 19, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- a) il Registro dei Volontari iscritti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 14.
- I volontari del Gruppo Comunale hanno accesso ai registri sopra citati.

ARTICOLO 5

Ammissione al Gruppo Comunale

1. Possono essere ammessi al Gruppo Comunale i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al Gruppo Comunale, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, i minorenni secondo i limiti di età previsti e per le attività consentite dalla legislazione vigente in materia.
3. Al Gruppo Comunale quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, svolgendo la loro attività di volontariato al di fuori dell'orario di lavoro, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o regolamentari in materia.
4. L'ammissione, subordinata alla presentazione di apposita domanda nella quale, il richiedente deve indicare elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, account di messaggistica istantanea, ecc.), può scegliere o meno se specializzarsi per prestare la sua opera anche nell'intervento per lo spegnimento di incendi boschivi (Antincendio Boschivo, nel seguito AIB) e autocertificare ai sensi del DPR 445/2000:
 - a) il proprio indirizzo di residenza;
 - b) l'indirizzo di domicilio (se diverso da quello di residenza);
 - c) di non aver riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi dolosi o reati in contrasto con le finalità del Gruppo Comunale;
 - d) il possesso della patente di guida.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità;

- b) copia del Codice Fiscale;
 - c) fototessera recente di dimensioni 3,5 x 4 cm.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria, dopo il rilascio del certificato di idoneità medica secondo la normativa vigente a carico del Comune, e viene comunicata all'interessato.
 6. Il Sindaco in caso di rigetto motivato, deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore Operativo.
 7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo Comunale anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

ARTICOLO 6

Diritti del volontario del Gruppo Comunale

1. Il volontario del Gruppo Comunale, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. I componenti del Gruppo Comunale sono assicurati, a cura e a spese del Comune di Recco, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo n. 117/2017, per lo svolgimento delle attività di volontario del Gruppo Comunale previste dal presente Regolamento.
3. Ogni nuovo volontario del Gruppo Comunale sarà iscritto nel registro dei volontari. Al volontario verrà assegnato un numero progressivo e gli verrà consegnato, ad onere e/o di proprietà del Comune di Recco:
 - a) un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di Recco con data di scadenza decennale alla data del compleanno;
 - b) una chiave della sede, di cui si impegna a non fare copie durante il suo possesso;
 - c) i dispositivi di protezione individuale (nel seguito DPI) e il vestiario a norma certificati per le attività di protezione civile e, se scelto dal volontario, per la specifica attività AIB;
 - d) copia del Regolamento.
4. L'eventuale smarrimento del tesserino di riconoscimento dovrà essere tempestivamente denunciato presso le forze dell'ordine preposte e comunicato al Comune, che provvederà a rilasciarne uno nuovo.
5. Il volontario che al momento dell'adesione al Gruppo Comunale non avesse scelto di specializzarsi nell'AIB, può, per iscritto, chiedere di poter operare anche in quest'attività e, se in possesso del certificato di idoneità medica rilasciato secondo la normativa vigente, riceverà i DPI e il vestiario relativi.
6. Viceversa, il volontario che decidesse di non voler più operare nell'AIB, ne darà comunicazione per iscritto e dovrà restituire i DPI e il vestiario ricevuti in comodato d'uso.

ARTICOLO 7

Doveri del volontario del Gruppo Comunale

1. Ogni appartenente al Gruppo Comunale, nei limiti della propria disponibilità, ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente Regolamento;
 - b) partecipare all'attività del Gruppo Comunale con spirito atto a creare un'immagine solida e costruttiva del medesimo;
 - c) partecipare alla formazione continua annuale organizzata dal responsabile della

- sicurezza del Comune di Recco o suo delegato;
- d) attenersi, durante lo svolgimento delle attività, alle disposizioni impartite dal Caposquadra di cui all'art. 9;
 - e) comunicare per iscritto ogni modifica ai documenti/dichiarazioni presentati al momento della domanda di iscrizione.
2. L'appartenente al Gruppo Comunale al quale sono stati consegnati i DPI e il vestiario in comodato d'uso s'impegna:
- a) ad usarli esclusivamente per attività di addestramento, prevenzione ed estinzione degli incendi, nelle altre attività di protezione civile e per eventuali altri interventi per i quali il Gruppo Comunale è chiamato ad operare, secondo le disposizioni impartite dal Coordinatore Operativo o dal Caposquadra;
 - b) ad usarli con la massima cura ed attenzione al fine di non arrecare danno a sé, né ad altri, e di non cederli a terzi per nessuna ragione;
 - c) a mantenere sempre in buon uso ed efficienza quanto assegnatogli e ad informare tempestivamente e per iscritto il Coordinatore Operativo in caso di guasti, rotture, smarrimenti, ecc.;
 - d) a restituire vestiario, DPI, tesserino e chiavi della sede, anche se non più utilizzabili, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di far parte del Gruppo Comunale come previsto dall'art. 17;
 - e) ad osservare, nell'uso di detta attrezzatura, le prescrizioni del decreto legislativo n. 81/2008 (denominato "Testo unico per la sicurezza del lavoro") e successive modifiche e/o alle disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile;
 - f) a depositare l'attrezzatura avuta in consegna presso la sede del Gruppo Comunale.

ARTICOLO 8

Procedure

- 1. Il Gruppo Comunale ha reperibilità, nei modi comunicati alle autorità preposte all'attivazione, 24 ore su 24.
- 2. Il Gruppo Comunale garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione civile.
- 3. Durante le emergenze il Gruppo Comunale, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco o suo delegato e sotto la guida del Coordinatore Operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 4. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo Comunale si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 5. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo Comunale gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco o suo delegato, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.
- 6. **PROTEZIONE CIVILE**
 - a) L'unità operativa, composta da un numero di volontari adeguato all'attività da svolgere (eventualmente anche di altre Organizzazioni di volontariato), tra cui un Caposquadra come individuato nell'art. 9 comma 3, è attivata in caso di necessità dal Sindaco o suo incaricato, che ne dà comunicazione alla Prefettura e alla Sala Operativa Regionale (SOR) secondo le disposizioni regionali. Può essere altresì attivata direttamente da quest'ultima in caso di eventi di particolare rilevanza per il tramite del Referente Provinciale o suo delegato.
 - b) Il volontario del Gruppo Comunale cui perviene una richiesta di intervento avvisa tempestivamente il Coordinatore Operativo che a sua volta avviserà il Sindaco o suo incaricato.
 - c) Il Caposquadra ed i volontari allertati raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo

dell'evento nel più breve tempo possibile e si adoperano nell'espletamento dei compiti assegnati.

7. Attività specialistica di ANTINCENDIO BOSCHIVO

- a) L'unità operativa, che deve essere necessariamente costituita da almeno quattro volontari (eventualmente anche di altre Organizzazioni di volontariato) e nella quale deve essere presente almeno un Caposquadra di cui all'art. 9 comma 4, è attivata in caso di necessità dal Sindaco o suo incaricato, che ne dà comunicazione alla Sala Operativa Provinciale dei Vigili del Fuoco (nel seguito SOP) o alla Sala Operativa Unificata Permanente Regionale (nel seguito SOUP). Può essere altresì attivata direttamente dai centri medesimi.
- b) Il volontario del Gruppo Comunale cui perviene una segnalazione di incendio da soggetti diversi da quelli competenti all'attivazione, avvisa tempestivamente il Coordinatore Operativo che a sua volta avviserà il Sindaco o suo incaricato, la SOP e la SOUP.
- c) I volontari della squadra, raggiungono, opportunamente equipaggiati, il luogo dell'incendio nel più breve tempo possibile e si adoperano per il contenimento dello stesso ricevendo disposizioni dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) o il Responsabile delle Operazioni (ROS) presente sul posto, secondo il Piano Antincendio Regionale.

ARTICOLO 9 Capisquadra

1. Il Caposquadra è responsabile della squadra che interviene in presenza di un evento.
2. È compito del Caposquadra dell'unità operativa:
 - a) assicurarsi alla partenza che tutti i componenti della medesima siano adeguatamente equipaggiati;
 - b) coordinare l'attività dei volontari tra di loro ed assicurare i contatti sul luogo dell'intervento con le autorità presenti, con le quali tiene i rapporti e alle quali effettua le necessarie e dovute comunicazioni;
 - c) far sì che, al termine dell'attività, venga ripristinata, insieme ai volontari intervenuti, la funzionalità delle attrezzature e dei mezzi adoperati dando tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo degli eventuali inconvenienti riscontrati;
 - d) compilare correttamente la modulistica prevista;
 - e) collaborare all'organizzazione e alla gestione della formazione continua.
3. **PROTEZIONE CIVILE**
 - a) la qualifica di Caposquadra Protezione Civile è attribuita secondo le norme regionali ai volontari che hanno superato il relativo corso regionale;
 - b) fino a quando non sia stato raggiunto un numero adeguato di cui alla precedente lettera, tale qualifica (in forma temporanea e subordinata al personale di cui al precedente comma) è attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati a maggioranza semplice dalla riunione del Consiglio Direttivo estesa ai capisquadra PC che, per questo argomento, hanno diritto di voto;
 - c) la durata della carica di Caposquadra PC è illimitata; in caso di gravi inadempienze una riunione del Consiglio Direttivo, estesa ai capisquadra PC che, per questo argomento, hanno diritto di voto, può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico all'inadempiente, anche in riferimento a segnalazioni pervenute dagli Enti preposti.
4. **Attività specialistica di ANTINCENDIO BOSCHIVO**
 - a) la qualifica di Caposquadra Antincendio Boschivo è attribuita secondo le norme regionali ai volontari che hanno superato il relativo corso regionale;
 - b) fino a quando non sia stato raggiunto un numero adeguato di cui alla precedente lettera, tale qualifica (in forma temporanea e subordinata al personale di cui al precedente comma) è attribuita ai volontari tra i più esperti, affidabili ed attivi nominati a maggioranza semplice dalla riunione del Consiglio Direttivo estesa ai capisquadra AIB che, per questo argomento, hanno diritto di voto;

- c) la durata della carica di Caposquadra AIB è illimitata; in caso di gravi inadempienze una riunione del Consiglio Direttivo, estesa ai capisquadra AIB che, per questo argomento, hanno diritto di voto, può sospendere temporaneamente o definitivamente tale incarico all'inadempiente, anche in riferimento a segnalazioni pervenute dagli Enti preposti.
5. La qualifica, anche temporanea, di Caposquadra di Antincendio Boschivo è indipendente dalla qualifica di Caposquadra di Protezione Civile.

ARTICOLO 10

Formazione

1. La formazione è un diritto, un dovere ed è parte integrante delle attività del volontario del Gruppo Comunale. Viene conteggiata nei resoconti annuali sia come numero di attività che come numero di ore, determinando alcune condizioni che possono portare alla non operatività del volontario fino alle sue dimissioni, come da art. 17 comma 2.
2. La formazione è suddivisa in formazione obbligatoria di base, senza la cui conclusione positiva non si può operare e accedere ai corsi specialistici, formazione specialistica propedeutica allo svolgimento di particolari attività (ad es.: AIB, corso per uso della motosega ed altre attrezzature meccaniche, corso di elicooperazione) e formazione continua.
3. Alla formazione specialistica possono partecipare i volontari proposti dal Consiglio Direttivo.
4. Sia la formazione base che la specialistica sono regolamentate da normative regionali.
5. La formazione continua è organizzata dal responsabile della sicurezza del Comune o da un suo delegato e ha lo scopo di:
 - a) istruire i volontari del Gruppo Comunale sull'uso di nuove procedure o di nuove attrezzature;
 - b) mantenere aggiornati i volontari del Gruppo Comunale sull'uso dei mezzi e delle attrezzature in dotazione e sulla loro dislocazione negli spazi dedicati al Gruppo Comunale.
6. Come da art. 7 comma 1 lettera c) i volontari hanno il dovere di partecipare alle sessioni di formazione continua. Il Coordinatore Operativo, coadiuvato dai membri del Consiglio Direttivo, si fa carico di garantire ogni anno un numero di sessioni di formazione continua non inferiore a quattro, per permettere a tutti di partecipare ad almeno una di queste.

ARTICOLO 11

Organi del Gruppo Comunale

1. Il Gruppo Comunale è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo Comunale;
 - b) Coordinatore Operativo;
 - c) Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento.

ARTICOLO 12

Assemblea dei volontari del Gruppo Comunale

1. I volontari appartenenti al Gruppo Comunale sono convocati dal Sindaco in Assemblea ordinaria una volta all'anno, di norma entro il mese di febbraio.
2. L'Assemblea ordinaria, costituita da tutti i volontari del Gruppo Comunale, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo Comunale stesso.
3. In tale seduta, dopo aver nominato un segretario col compito di stilare il verbale della stessa e di garantire la regolarità di eventuali votazioni, sono presentati e discussi:
 - a) il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, includendo anche informazioni su nuove iscrizioni, dimissioni, risposta dei volontari nelle emergenze e rispondenza dei

singoli volontari ai parametri minimi di impegno annuo, come da art. 17 commi 2 e 4;

- b) i programmi già calendarizzati dell'anno in corso;
 - c) eventuali nuovi progetti per migliorare l'operatività del gruppo;
 - d) lo stato di avanzamento di progetti non ancora conclusi;
 - e) proposte di attività di formazione interna;
 - f) varie ed eventuali.
4. I volontari che motivatamente non riescono a presenziare all'assemblea possono partecipare in videoconferenza tramite modalità che consentano l'identificazione personale; in tali casi il volontario non potrà partecipare alle votazioni a scrutinio segreto.
 5. Nel corso dell'Assemblea ordinaria, quando scade il mandato del Coordinatore Operativo e del Consiglio Direttivo, si svolgono inoltre le elezioni delle nuove rappresentanze, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. Possono essere votati solo volontari del Gruppo Comunale con diritto di voto (art. 15).
 6. Tutte le altre votazioni saranno palesi e a maggioranza semplice. Anche in questi casi non sono ammesse deleghe.
 7. La convocazione per l'Assemblea ordinaria si effettua mediante pubblica affissione della lettera di convocazione del Sindaco nella sede del Gruppo Comunale con un preavviso minimo di 15 giorni, spedendo comunque tale lettera con identico preavviso via messaggistica istantanea e/o account di posta elettronica del Gruppo Comunale.
 8. Quando fosse necessario confrontarsi e chiedere ai volontari del Gruppo Comunale un parere e/o votare su di un argomento urgente senza aspettare la successiva Assemblea ordinaria (ad es. per la modifica del Regolamento, per sostituire il Coordinatore Operativo o un membro del Consiglio Direttivo dimissionario) può essere convocata un'Assemblea straordinaria.
 9. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla richiesta del Coordinatore Operativo o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 degli iscritti al Gruppo Comunale aventi diritto di voto (vedi art. 15) con avviso contenente l'ordine del giorno da discutere, secondo le stesse modalità previste dalla convocazione dell'Assemblea ordinaria tranne il preavviso minimo che in questo caso è ridotto a sette giorni.

ARTICOLO 13

Il Coordinatore Operativo

1. Il Coordinatore Operativo dei volontari del Gruppo Comunale è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 12 comma 4 per un periodo di tre anni (alla data dell'assemblea ordinaria del terzo anno come all'art. 12 comma 1) ed è ratificato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35 comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 1/2018; alla scadenza del suo mandato il Coordinatore Operativo può essere rieletto.
2. Il ruolo di Coordinatore Operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Il mandato del Coordinatore Operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza del 50% più uno dei volontari con diritto di voto. Il Coordinatore Operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore Operativo organizza le attività del Gruppo Comunale secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco o suo delegato, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo Comunale.
4. Il Coordinatore Operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo Comunale e rappresenta il Gruppo Comunale nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore Operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che

ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6. Il Coordinatore Operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo Comunale le direttive impartite dal Sindaco o suo delegato ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
7. Il Coordinatore Operativo in caso di assenza o impedimento per una singola occasione (ad esempio una riunione) indica, fra i membri del Consiglio Direttivo, chi lo rappresenterà; in caso di assenza o impedimento prolungato potrà nominare, sempre fra i membri del Consiglio Direttivo un Vice-Coordinatore, con tutte le prerogative del Coordinatore Operativo e ne informerà il Sindaco o suo delegato, oltre che tutti i volontari del Gruppo Comunale, indicando anche la durata approssimativa di questo incarico.
8. In caso di dimissioni o revoca del Coordinatore Operativo dovrà essere indetta un'Assemblea straordinaria con un ordine del giorno che includa il punto dell'elezione di un nuovo Coordinatore Operativo; il mandato resterà invariato e terminerà alla scadenza del Coordinatore Operativo precedente; le modalità di questa elezione sono le stesse indicate nell'articolo 12, comma 4.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore Operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore Operativo. Anche il mandato del Consiglio Direttivo dura tre anni (alla data dell'assemblea ordinaria del terzo anno come all'art. 12 comma 1).
2. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è stabilito dalla stessa Assemblea in sede di elezione degli stessi con un minimo di tre e un massimo di nove. Al di là di particolari esigenze previste e motivate dal Coordinatore Operativo o dal Consiglio Direttivo in carica, di norma il numero dei membri del Consiglio Direttivo è per eccesso, un membro ogni dieci volontari iscritti.
3. Come per il Coordinatore Operativo, anche i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti, incluso il Coordinatore Operativo. In caso di parità il voto del Coordinatore Operativo prevale.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore Operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore Operativo.
6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è possibile partecipare anche in videoconferenza.
7. Generalmente alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di parola, tutti i volontari del Gruppo Comunale che ne riceveranno informazione e modalità di partecipazione tramite messaggistica istantanea, avendo preventivamente aderito a tale modo di comunicazione di gruppo.
8. Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo Comunale, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo;
 - b) si preoccupa di mantenere in efficienza i mezzi e le attrezzature di cui il Gruppo Comunale è dotato e riporta al Comune le relative necessità di spesa alle quali il Comune deve provvedere;

- c) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - d) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo, per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - e) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
9. Analogamente a quanto definito per il Coordinatore Operativo, nel caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo dovrà essere indetta un'Assemblea straordinaria con un ordine del giorno che includa il punto dell'elezione di un nuovo membro del Consiglio Direttivo; il mandato resterà invariato e terminerà alla scadenza di tutto il Consiglio; le modalità di questa elezione sono le stesse indicate nel comma 4 dell'articolo 12.

ARTICOLO 15

Diritto di voto

1. Il diritto di voto si acquisisce dopo un anno dall'ammissione al Gruppo Comunale.
2. Non hanno diritto di voto i volontari non operativi come da commi 1 e 4 dell'art. 17.

ARTICOLO 16

Veicoli

1. Il Gruppo Comunale è assegnatario in via esclusiva di veicoli di proprietà del Comune di Recco o di altri Enti con comodato d'uso gratuito e gli stessi potranno essere utilizzati esclusivamente per le funzioni specifiche per i quali questi sono stati affidati come da finalità di cui all'art. 4, per le conseguenti attività di manutenzione, addestramento e amministrazione.
2. I veicoli potranno essere condotti dai volontari iscritti al Gruppo Comunale secondo le norme del Codice della Strada e quelle impartite dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo ha in carico la gestione della tabella di autorizzazioni alla guida dei veicoli per le diverse categorie.
4. In casi eccezionali o emergenziali i veicoli potranno essere condotti anche dai dipendenti comunali.
5. Tutti gli oneri derivanti dai suddetti veicoli, la manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, tassa di circolazione (se prevista), carburante, pedaggi autostradali saranno a carico del Comune di Recco per le attività per questo svolte ed a carico degli altri Enti Istituzionali per le attività svolte su richiesta di questi ultimi, per i quali sono previsti da normativa i relativi rimborsi. Sarà onere del Coordinatore Operativo documentare la pertinenza della spesa alle attività svolte a favore del Comune di Recco distintamente da quella di pertinenza degli altri Enti Istituzionali. L'attività di rendicontazione dovrà essere effettuata prima dell'esborso (se prevedibile e comunque senza ritardo) di qualunque somma da parte dell'Ente, al Funzionario Responsabile di cui all'art. 19.
6. Tutti i volontari si impegnano a mantenere in perfetta efficienza tali veicoli e a segnalare ogni anomalia riscontrata.
7. I volontari autorizzati dal Consiglio Direttivo alla guida dei veicoli dovranno senza ritardo comunicare al Coordinatore Operativo eventuali provvedimenti a carico dei propri titoli di guida quando inficiano la conduzione di veicoli.
8. Le violazioni al Codice della Strada commesse dagli autisti potranno essere addebitate agli stessi ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e sentito il vincolante parere del Sindaco.

ARTICOLO 17

Non operatività e dimissioni

1. Il volontario con il certificato medico scaduto non è operativo.
2. In caso di non partecipazione, durante l'anno solare precedente l'Assemblea ordinaria, ad almeno tre attività operative (escluse quindi visite mediche e riunioni) con un impegno minimo di 15 ore totali il volontario deve darne congrua giustificazione al Coordinatore Operativo, il quale ne darà comunicazione all'Assemblea. Qualora non sia fornita detta giustificazione o la medesima non risulti o non sia ritenuta fondata o sufficiente, a motivato giudizio dell'Assemblea con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto (art. 15), l'interessato è considerato dimissionario. Tale condizione viene verbalizzata e in tal modo comunicata ufficialmente al Sindaco e all'interessato. Questo comma non si applica a chi ha aderito al Gruppo Comunale nel corso dell'anno solare considerato.
3. Nel caso in cui il volontario per due anni consecutivi non raggiunga i minimi requisiti di partecipazione di cui al comma precedente viene automaticamente considerato dimissionario. Il Sindaco e l'interessato ne riceveranno comunicazione ufficiale tramite verbale dell'Assemblea.
4. In caso di non partecipazione ad almeno un'attività di formazione continua organizzata dal Comune di Recco, come previsto dall'art. 7 comma 1 lettera c), il volontario sarà considerato non operativo a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il volontario tornerà operativo dopo la partecipazione ad una attività di formazione continua. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, l'organizzazione di esse non sia possibile nel numero minimo indicato al comma 6 dell'art. 10, decadono le condizioni di non operatività per i volontari del Gruppo Comunale che in quell'anno non hanno partecipato ad almeno una sessione.
5. Nel caso in cui il volontario, non operativo come da comma precedente, continui a non partecipare ad attività di formazione continua per un secondo anno consecutivo sarà considerato dimissionario al 31 dicembre di quell'anno. Tale condizione verrà comunicata ufficialmente al Sindaco e all'interessato col verbale dell'Assemblea ordinaria.
6. Il volontario che, senza giustificazione medica, non rinnovi la visita medica obbligatoria entro sei mesi dalla scadenza sarà considerato dimissionario. Il Coordinatore Operativo si occuperà tempestivamente di tale comunicazione all'interessato e al Sindaco, informandone comunque tutti i volontari nel corso dell'Assemblea ordinaria successiva.
7. Il volontario dimissionario, sia come conseguenza di quanto stabilito nei commi che precedono, sia per recesso volontario comunicato per iscritto o via posta elettronica al Coordinatore Operativo, entro un mese dalla comunicazione dovrà restituire la chiave della sede, il tesserino di riconoscimento, l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, consegnate come da schede controfirmate.

ARTICOLO 18

Modifiche Regolamento

1. Proposte di modifiche al presente Regolamento, accompagnate dalla loro motivazione, devono essere approvate con voto palese da almeno i 2/3 dell'Assemblea ordinaria o straordinaria composta da minimo il 50% più uno dei volontari aventi diritto al voto.
2. Le modifiche dovranno essere comunicate dall'Assemblea al Funzionario Responsabile del Gruppo Comunale di cui all'art. 17, che predisporrà la relativa pratica da portare all'approvazione del Consiglio Comunale. Nel caso di modifiche richieste da quest'ultimo, la pratica dovrà tornare all'Assemblea per l'approvazione di queste.

ARTICOLO 19

Gestione del Comune

1. Il Sindaco individua, tra i Funzionari comunali titolari di Posizione Organizzativa il

Responsabile del Gruppo Comunale; lo stesso mantiene i rapporti tra il Comune e il Gruppo Comunale, nel quadro di una puntuale applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento.

2. Lo stesso Responsabile ha competenza nella gestione economica del Gruppo Comunale e dei capitoli di spesa previsti per questo dal bilancio comunale, ivi compresi gli eventuali contributi di altri Enti Pubblici ed anche nella periodica verifica ed aggiornamento del registro dei volontari iscritti al Gruppo Comunale.
3. Al Coordinatore Operativo del Gruppo Comunale o suo delegato sono riconosciuti i rimborsi spese straordinari effettuati durante gli interventi di emergenza nell'ambito di attività del Gruppo Comunale. Gli stessi saranno rimborsati direttamente dal Comune di Recco per gli interventi di emergenza svolti a favore del Comune di Recco. Potranno essere rimborsati dal Comune anche quelli di pertinenza degli Enti istituzionali per i quali è previsto rimborso dalla normativa vigente.
4. Il Responsabile della Sicurezza del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti del Gruppo Comunale e dei suoi componenti in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

ARTICOLO 20

Norme transitorie

1. Al momento dell'approvazione di questo Regolamento da parte del Consiglio Comunale il Coordinatore votato nell'Assemblea annuale del 24/02/2023 assumerà pro tempore il ruolo e le responsabilità del Coordinatore Operativo come da art. 13.
2. I cinque vicecoordinatori formeranno pro tempore il Consiglio Direttivo come da art. 14.
3. Allo scadere del mandato che, fino alla approvazione di questo Regolamento, era di due anni, quindi nel corso dell'Assemblea ordinaria prevista nel febbraio del 2025, verranno indette le elezioni delle nuove rappresentanze, secondo quanto indicato nell'art. 12.



Città di Recco
Città' Metropolitana di Genova
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/04/2013, pubblicata all'Albo Pretorio Online in data 24/04/2013, per quindici giorni consecutivi divenuta esecutiva in data 06/05/2013, ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Con suddetta deliberazione viene abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20/10/2005.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/03/2015, pubblicata all' Albo Pretorio Online del Comune, in data 02/04/2015, per quindici giorni consecutivi, divenuta esecutiva in data 13/04/2015, ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Con suddetta deliberazione viene abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/04/2013.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/4/2017, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune, in data 5/5/2017, per quindici giorni consecutivi, divenuta esecutiva in data 16/5/2017, ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U. approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/10/2021, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune in data 29/10/2021, per quindici giorni consecutivi, divenuta esecutiva in data 9/11/2021, ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U. approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Con suddetta deliberazione viene abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/4/2017.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2023, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune in data 07/08/2023, per quindici giorni consecutivi, divenuta esecutiva in data 18/08/2023, ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U. approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Con suddetta deliberazione viene abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/10/2021.

Recco 29/08/2023

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cristina Bloise

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è in vigore dal 19/08/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 6° dello statuto Comunale.

IL SINDACO
F.to Carlo Gandolfo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cristina Bloise